MIM
BL
VI
TV
VR
PD
VE
RO
VENETO

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
***Ufficio III** - Personale della scuola*
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011383 - 02/11/2026 - VII.5 - E

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

Valido per gli anni solari 2025, 2026 e 2027

L'anno 2024 il giorno 27 agosto, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa a livello regionale, ha luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituite come indicate in calce.

VISTA l'ipotesi di C.I.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola valido per gli anni solari 2025, 2026 e 2027, sottoscritta in data 10.7.2024;
VISTO l'articolo 5, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 123 del 2011;
VISTA la nota prot. n. 18770 del 9.8.2024, con la quale l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso l'esito positivo del controllo preventivo dell'Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale in argomento con l'apposizione del visto n. 682 del 9.8.2024.

Tutto ciò premesso, le parti, costituite per la parte pubblica dal Direttore Generale Marco Bussetti, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, e dalla delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L., procedono alla sottoscrizione definitiva della predetta ipotesi di contratto integrativo regionale di seguito riportata, a sua volta stipulata in data 10.7.2024.

Per la Parte Pubblica

Il Direttore Generale
firma Marco Bussetti

Per le Organizzazioni Sindacali di categoria

FLC – CGIL

firma Marta Viotto

C.I.S.L. Scuola

firma Sandra E. Biolo

ANIEF

Firma Rita Fusinato

S.N.A.L.S./CONFSAL

firma Avanzi Daniela

GILDA-UNAMS

firma Fabio Barina

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011383 - 02/11/2026 - VII.5 - E

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SETTORE SCUOLA

ANNI 2025, 2026 e 2027

Il giorno 10 luglio 2024, alle ore 12:00, in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

TRA

la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione integrativa a livello regionale, così come definita in calce al presente contratto,

E

la delegazione di parte sindacale, risultante in calce al presente contratto

PREMESSO

- che in data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, d'ora in poi CCNL;
- che l'articolo 37 del CCNL disciplina *ex novo* la materia del diritto allo studio del personale del comparto istruzione e ricerca – settore scuola, abrogando l'articolo 146, comma 1), lettera g), punto 1, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, nonché disapplicando l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988;
- che: *a)* l'articolo 30, comma 4, lettera b4), del CCNL, stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale "*i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio*"; *b)* l'articolo 30, comma 2, lettera b), dello stesso CCNL, prevede che la contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge, a livello regionale, "*tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL*";
- che l'articolo 37, oltre ad individuare, al comma 2, i corsi per i quali possono essere concessi i permessi, al comma 3 demanda alla contrattazione collettiva integrativa regionale la definizione dei criteri di priorità per la concessione degli stessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari

VIENE SOTTOSCRITTO

il presente contratto collettivo integrativo regionale, che, conformemente al disposto dell'articolo 8, comma 3, del CCNL, ha durata triennale e, quindi, produrrà effetti, nel senso che disciplinerà la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto istruzione e ricerca – settore scuola in servizio nel territorio del Veneto, per gli anni solari 2025, 2026 e 2027. Resta, peraltro, fermo il disposto dall'articolo 8, comma 10, secondo periodo, del CCNL, ai sensi del quale i contratti conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

ART. 1
(Destinatari)

Il presente contratto si applica al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto.
In particolare, può fruire dei permessi retribuiti:

a) il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria;

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011383 - 02/11/2026 - VII.5 - E

b) il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, intendendosi per tale anche quello del docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra nonché quello del personale ATA a tempo determinato che presta servizio settimanale inferiore alle ore 36, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate anche al numero delle ore settimanali prestate.

ART. 2
(Termine di presentazione delle domande)

Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate al Dirigente scolastico dell'Istituzione di servizio, **entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno**.
Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma che precede, possono produrre la domanda anche coloro che, alla data del 15 novembre, risultino impossibilitati all'iscrizione ad uno dei corsi previsti dal successivo articolo 4, facendo menzione del corso, della non ancora intervenuta iscrizione e della causa dell'impossibilità.
Possono, altresì, produrre domanda anche coloro che nell'anno scolastico appena concluso hanno stipulato un contratto a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, e siano risultati beneficiari dei permessi, ma che, alla data del 15 novembre, non abbiano ancora stipulato un altro contratto a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, o a tempo indeterminato, per l'eventualità che lo stipulino, purché ciò avvenga entro la data del 31 dicembre. In tal caso, la domanda andrà presentata all'istituzione scolastica di servizio dell'anno scolastico appena concluso.
I richiedenti di cui ai commi 2 e 3 sono ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi, riserva che potrà essere sciolta in senso positivo, con conseguente attribuzione delle ore eventualmente spettanti, solo se verrà prodotta entro il 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda la documentazione attestante l'intervenuta iscrizione o la stipula di un contratto a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche riferiti a quello in corso al tempo della presentazione della domanda, o a tempo indeterminato.

ART. 3
(Formulazione delle domande e documentazione)

Le domande, redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'articolo 37, comma 1, del CCNL, i seguenti elementi:

- dati anagrafici;
- tipo di corso da frequentare, tra quelli indicati al successivo articolo 4;
- sede di servizio o dell'ultimo servizio nel caso di cui all'articolo 2, comma 3;
- ordine e grado di scuola, per il personale docente ed educativo;
- profilo professionale per il personale ATA;
- eventuale prestazione di servizio a tempo parziale o a orario non completo;
- per il personale a tempo indeterminato, anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l'anno scolastico in corso) e non di ruolo (anni interi);
- per il personale a tempo determinato, numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche;
- indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi per la frequenza di un corso di laurea è necessario indicare il numero degli anni per i quali vi è già stata la concessione dei permessi al detto fine, gli anni di durata legale del corso stesso e se si è in corso o fuori corso.
Il personale interessato può chiedere la fruizione dei permessi per una sola tipologia di corso di cui all'articolo 4.
Il possesso dei titoli deve essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive.

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011383 - 02/11/2026 - VII.5 - E

ART. 4
(Criteri di priorità tra i corsi che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)

Dato che l'articolo 37, comma 3, del CCNL demanda alla contrattazione collettiva integrativa regionale la definizione dei criteri di priorità per la concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari, le parti reputano necessario innanzitutto specificare cosa ritengano debba intendersi per corsi post-universitari ai fini di questa precedenza. Sul punto le parti convengono che, limitatamente alla predefinita priorità di cui al comma 3 dell'articolo 37, rientrano tra i corsi di questo tipo quelli seguiti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e quelli finalizzati al rilascio di un diploma di specializzazione universitaria di durata almeno biennale.
Riguardo ai restanti corsi di cui al comma 2 dell'articolo 37, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, le parti convengono che l'ordine di priorità, in caso di incapienza, debba essere il seguente:

a. corsi per il conseguimento dell'abilitazione su posto comune, ivi inclusi quelli strutturati sul conseguimento di un numero predeterminato di CFU, o per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili;
b. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, diversi dal diploma di scuola secondaria di secondo grado e dalla laurea e dal diploma accademico, quali quelli di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale rilasciati da scuole abilitate ad emettere titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, come, ad esempio, i corsi ITS;
c. corsi universitari post-diploma o post-laurea, come i *master*, i corsi di perfezionamento, i corsi di alta formazione, ecc., purché esitanti nel rilascio di un titolo di studio, diverso dalla laurea, dal diploma accademico, dal dottorato di ricerca e dal diploma di specializzazione universitaria di durata almeno biennale. Può trattarsi di corsi seguiti presso Università italiane statali o legalmente riconosciute, ma anche di corsi seguiti presso Università straniere, purché queste ultime siano abilitate a rilasciare titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico italiano, come nel caso dei corsi svolti presso le facoltà ecclesiastiche e gli istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane.

ART. 5
(Determinazione del contingente)

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del CCNL, il limite dei permessi retribuiti è fissato nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Detto contingente, una volta determinato, è ripartito dal Ministero dell'Istruzione e del merito tra le varie regioni. Il riparto del contingente regionale tra le province della regione Veneto sarà, invece, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale e verrà effettuato sulla base degli stessi criteri seguiti dal Ministero dell'Istruzione e del merito per il riparto tra le regioni.

ART. 6
(Operazioni di competenza delle Istituzioni scolastiche)

I Dirigenti scolastici, una volta ricevute le domande del personale in servizio nell'Istituzione scolastica o, nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, di coloro che abbiano prestato l'ultimo servizio nell'Istituzione scolastica, devono farle protocollare senza ritardo e procedere ai seguenti accertamenti: *a)* appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate all'articolo 1; *b)* nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, che si tratta di richiedente che nell'anno scolastico appena concluso ha stipulato un contratto a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ed è risultato beneficiario dei permessi; *c)* che la richiesta dei permessi riguarda uno dei corsi indicati all'articolo 4.

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011383 - 02/11/2026 - VII.5 - E

Dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 1, i Dirigenti scolastici comunicano all'Ufficio di Ambito Territoriale: *a)* i dati di coloro che ritengono in possesso dei requisiti per la concessione dei permessi; *b)* i dati di coloro che, ricorrendo i casi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, possono essere ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi; *c)* il numero totale delle ore di permesso concedibili a ciascun richiedente, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del presente contratto.
Le domande ritenute insuscettibili di essere accolte per mancanza dei requisiti devono essere inviate all'Ufficio di Ambito Territoriale per le determinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, punto 1.

ART. 7
(*Operazioni di competenza degli Uffici di Ambito Territoriale*)

Gli Uffici di Ambito Territoriale:
1) esaminano le eventuali domande non accolte dai Dirigenti scolastici confermandone la proposta di esclusione o, in caso contrario, disponendo l'inclusione del richiedente nella graduatoria provinciale;
2) provvedono alla redazione delle graduatorie provinciali secondo i seguenti criteri:
   – graduazione dei richiedenti secondo l'ordine di priorità indicato all'articolo 4. Qualora vi siano più richieste ascrivibili alla medesima tipologia di corso tra quelli indicati all'articolo 4, la priorità deve essere attribuita:
     • al personale che chiede di fruire dei permessi per proseguire un corso di studi già intrapreso e per la frequenza del quale sia già stato beneficiario nell'anno precedente dei permessi, sempre che si tratti, nel caso di corsi universitari, di anno di corso compreso nella durata legale dello stesso (le lauree triennali e specialistiche/magistrali vanno considerate unitariamente 3+2, per cui si considera rinnovo la richiesta di permessi per la frequenza del 1° anno del biennio successivo al conseguimento della laurea triennale, a condizione che vi sia continuità temporale e coerenza tra i due percorsi);
     • a parità di condizioni, al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato;
     • in caso di ulteriore parità di condizioni, al personale in possesso della maggiore complessiva anzianità di servizio, calcolata sugli anni interi, e, subordinatamente, al personale con la minore età anagrafica.

Il personale fuori corso che abbia già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso non ha diritto ad usufruirne ulteriormente.
Il personale docente, educativo e ATA utilizzato presso gli Uffici di Ambito Territoriale e l'Ufficio Scolastico Regionale, che chiede di fruire dei permessi per il diritto allo studio, non grava sul contingente provinciale.
Gli Uffici di Ambito Territoriale procedono alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, assegnando 5 giorni lavorativi per gli eventuali reclami. Esaminati i reclami pervenuti, gli Uffici di Ambito territoriale procedono alla pubblicazione della graduatoria definitiva nonché a comunicare alle Istituzioni scolastiche del proprio territorio i nominativi dei beneficiari dei permessi, in quanto inclusi a pieno titolo nella graduatoria provinciale ed in posizione utile per rientrare nel limite del contingente assegnato.
Una volta compiute tutte queste operazioni, gli Uffici di Ambito Territoriale comunicano al sistema di rilevazione la conclusione delle attività.

ART. 8
(*Operazioni di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale*)

L'Ufficio Scolastico Regionale provvede all'eventuale compensazione tra province nel caso in cui, in una o più di esse, vi sia eccedenza di permessi non assegnati.
L'Ufficio Scolastico Regionale provvede, inoltre, a coordinare le operazioni e ad effettuare il monitoraggio conclusivo dei permessi concessi, sul totale dei permessi richiesti, nonché a informare le OO.SS. firmatarie del presente contratto in merito alla situazione definitiva determinatasi nelle varie province.

ART. 9
(*Tempistica*)

Le operazioni di cui al presente contratto si svolgono secondo la seguente tempistica:

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011383 - 02/11/2026 - VII.5 - E

Atto	Personale interessato o Organo competente	Data
Presentazione domanda	Personale docente, educativo e ATA ai Dirigenti scolastici	Entro il 15 novembre di ogni anno
Trasmissione al sistema di rilevazione regionale del dato relativo alle domande accolte	Dirigenti scolastici	Entro i termini indicati con apposita circolare dell'UAT
Trasmissione domande non accolte all'UAT	Dirigenti scolastici	Entro il 30 novembre di ogni anno
Pubblicazione graduatorie provvisorie	Ufficio di Ambito Territoriale	Di norma entro 15 dicembre di ogni anno
Presentazione reclami	Personale docente educativo e ATA	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul sito delle graduatorie provinciali
Pubblicazione graduatorie definitive	Ufficio di Ambito Territoriale	Di norma entro il 31 dicembre di ogni anno
Concessione permessi	Dirigenti scolastici	Di norma entro 31 dicembre di ogni anno

ART. 10
(Durata e modalità di fruizione dei permessi)

I permessi retribuiti possono essere goduti esclusivamente per la frequenza dei corsi di cui all'articolo 4 e per sostenere i relativi tirocini e/o esami. Le lezioni, i tirocini e gli esami devono svolgersi in orario di servizio. I permessi si estendono al tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni, dei tirocini e degli esami. In caso di frequenza di corsi serali, i permessi sono quindi concessi solo nel caso in cui l'orario di svolgimento delle lezioni coincida con l'orario di servizio. In caso di lezioni *on line*, i permessi sono concessi solo se le lezioni si svolgano in modalità sincrona durante l'orario di lavoro. A tal fine, i beneficiari devono produrre documentazione attestante che le lezioni si svolgeranno con tale modalità e dichiarare, nei termini e nei modi previsti dal successivo articolo 11, di aver partecipato alla lezione *on line*.
I permessi sono concessi nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, considerando per anno quello solare. Nel caso del personale a tempo determinato con nomina di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), i permessi sono concessi in proporzione alla durata del contratto (100 ore nel primo caso e 75 nel secondo).
Qualora si tratti di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA, le ore di permesso concedibili sono rapportate all'orario di servizio. Ove, poi, il personale a tempo indeterminato abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dal 1° settembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda, le ore non ancora fruite vanno proporzionate al nuovo orario di servizio.
Il personale a tempo determinato che stipula per l'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda di concessione dei permessi un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo determinato sino al 31 agosto o al 30 giugno, non ha titolo, in ragione dell'autonomia dei rapporti e della soluzione di continuità esistente tra gli stessi, a conservare e, quindi, a godere delle ore concesse sulla base del primo contratto e non fruite alla data della cessazione degli effetti dello stesso. Può, però, chiedere, al Dirigente scolastico dell'Istituzione di servizio, la concessione, entro il limite delle 150 ore individuali, delle ore non attribuite in ragione della durata del primo contratto. Tale richiesta, che comunque soggiace al limite della capienza da attestarsi come non sussistente da parte degli Uffici di Ambito territoriale, può essere accolta in proporzione al periodo del nuovo contratto individuale di lavoro compreso nell'anno solare di riferimento e all'orario di servizio che è oggetto del nuovo contratto.
Qualora i beneficiari dei permessi concludano il corso senza utilizzare l'intero ammontare delle ore, quelle residuate non possono essere impiegate per altra tipologia di corso, atteso l'obbligo di scelta di un'unica tipologia tra quelle indicate dall'articolo 4.
Il personale cui sono stati concessi i permessi e che dovesse nel corso dell'anno ottenere il passaggio di ruolo o di profilo professionale, conserva il diritto ai permessi.

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011383 - 02/11/2026 - VII.5 - E

Il personale a tempo indeterminato cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi, per il periodo 1 settembre – 31 dicembre, in proporzione all'orario di servizio. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia.
Il personale beneficiario dei permessi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Il personale avente diritto ai permessi deve produrre al Dirigente scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione degli stessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione.
I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'amministrazione.

ART. 11
(Dichiarazione comprovante effettiva frequenza)

La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall'esito degli stessi) deve essere presentata al proprio Dirigente scolastico subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, entro i successivi sette giorni.
La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporta che i permessi già concessi devono essere considerati aspettativa senza assegni per motivi personali, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, previa comunicazione all'interessato della volontà dell'amministrazione di procedere alla ripetizione.

ART. 12
(Interpretazione autentica)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del CCNL, le clausole del presente contratto possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

ART. 13
(Tempi, modalità e procedure di verifica dell'attuazione del contratto)

In ottemperanza al disposto dell'articolo 8, comma 10, del CCNL, che prevede che i contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, le parti convengono che: a) la procedura di verifica dell'attuazione del presente contratto si attiva entro il 30 giugno di ogni anno solare compreso nella periodo della sua efficacia, con la trasmissione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale alle Organizzazioni sindacali firmatarie dei dati relativi alla concessione dei permessi e, a partire dal secondo anno di efficacia (2026), dei dati relativi alla fruizione; b) le organizzazioni sindacali, qualora rilevino profili di disciplina meritevoli di approfondimento alla luce dei risultati prodotti, entro 15 giorni dal ricevimento dei dati, possono chiedere all'Amministrazione un incontro sulle criticità rilevate, che deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 14
(Disposizioni finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera e), del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, la presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, viene inviata all'Ufficio Centrale di Bilancio per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile.

MIM
USR VENETO
BL VI TV VR PD VE RO

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
***Ufficio III** - Personale della scuola*
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011383 - 02/11/2026 - VII.5 - E

ART. 15
(Clausola di salvaguardia)

Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Collettivo Integrativo Regionale nel caso di sopravvenienze normative incidenti sulla materia oggetto del presente CCIR.

Per la Parte Pubblica

Il Direttore Generale
firma Marco Bussetti

Per le Organizzazioni Sindacali di categoria

FLC – CGIL

firma Marta Viotto

C.I.S.L. Scuola

firma Sandra E. Biolo

ANIEF

Firma Rita Fusinato

S.N.A.L.S./CONFSAL

firma Avanzi Daniela

GILDA-UNAMS

firma Fabrizio Reberschegg

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'Ufficio III della Direzione Regionale per il Veneto.
La copia informatica, corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRVE al numero 21917 del 28 agosto 2024.